

COMUNE DI TERZIGNO

Provincia di Napoli

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

PARTE I

DISCIPLINA GENERALE DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 1

Istituzione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. Avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in attuazione dell'art. 63 dello stesso Decreto Legislativo, il Comune di Terzigno istituisce, a partire dal 1° gennaio 1999, sul proprio territorio il canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche.

Art. 2

Presupposto oggettivo del canone

1. Sono soggette al pagamento del canone le occupazioni, sia permanenti che temporanee, di aree e relativi spazi sovrastanti e sottostanti appartenenti al demanio ed al patrimonio del Comune.
2. Sono ricompresi nelle aree comunali, i tratti di strade statali e provinciali, situati all'interno dei centri abitati ed individuati, a norma dell'art. 1, comma 7, del D Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 con delibera di giunta Comunale n. 76 del 25.03.94
3. Il pagamento del canone è, altresì, dovuto per le occupazioni, sia permanenti che temporanee, di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, costituita nei modi di legge.
4. L'importo del canone è dovuto anche per le occupazioni abusive delle suindicate.

Art. 3

Presupposto soggettivo del canone

1. Il canone di cui al presente regolamento va corrisposto al Comune, sul cui territorio insiste l'occupazione.
2. Sono obbligati al pagamento del canone il titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione e, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione alla durata ed all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.
3. La titolarità del provvedimento, per il quale si rende dovuto il canone di concessione o di autorizzazione, spetta unicamente al soggetto che pone in essere materialmente l'occupazione.

Art. 4

Occupazioni permanenti e temporanee

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, come sopra definite, si distinguono permanenti e temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni, di carattere stabile, effettuate anche con manufatti, la cui risultante dal provvedimento di concessione, non è inferiore all'anno. Le frazioni superiori sono computate per anno intero.
3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti non infissi stabilmente al la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione, è inferiore all'anno.
4. Le occupazioni abusive, comunque effettuate, risultanti dal verbale di contestazione da un pubblico ufficiale, sono considerate sempre temporanee.
5. Sono stagionali le occupazioni temporanee che sono richieste a tale titolo ed hanno una non superiore a mesi quattro.

Art.5

Classificazione del territorio comunale

li:

1. Al fine della determinazione del canone, viene confermata la suddivisione del territorio comunale, così come previsto in tema di **TOSAP** dal relativo regolamento, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 30/03/1994, chiarita con delibera del Consiglio n. 36 del 11/05/1994, esecutiva ai sensi di legge.

PARTE II

PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE E DI AUTORIZZAZIONE

Art. 6

Concessioni /Autorizzazioni

1. Le occupazioni permanenti, comportino o meno la costruzione di manufatti, e quelle temporanee, che comportano la costruzione di manufatti ancorati stabilmente al suolo, di strade, aree e relativi spazi sovrastanti e sottostanti appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune, sono soggette a concessione.

2. Le occupazioni temporanee di strade, aree e relativi spazi sovrastanti e sottostanti appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune, le quali non comportano la costituzione di manufatti stabilmente ancorati al suolo, sono soggette ad autorizzazione.

Art.7

Richiesta di concessione

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione, costituenti titolo; per l'occupazione permanente, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi, regolato dai principi generali previsti in materia e coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 30 del relativo regolamento aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, e di esecuzione ed attuazione.

2. La richiesta di concessione, redatta in carta legale o resa legale, va inoltrata all'Ufficio tecnico comunale e deve contenere, a pena di improcedibilità:

- a) i dati anagrafici del richiedente con l'indicazione del codice fiscale;
- b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;
- c) l'entità (espressa in metri quadrati o metri lineari) e la durata dell'occupazione;
- d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
- e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
- f) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione.

Alla richiesta dovrà allegarsi :

- a) planimetria, grafici e documentazione fotografica ove richiesto dal vigente regolamento edilizio;
- b) quietanza dell'economista comunale, attestante la costituzione del fondo per rimborso spese, come da prospetto seguente:

Rimborso spese stampanti	<i>Diritti di istruttoria</i>	<i>Diritti di sopralluogo</i>	<i>TOTALE</i>
20.000	20.000	25.000	65.000

Art. 8

Istruttoria della richiesta di concessione

per l'emissione del relativo provvedimento di concessione o di diniego.

Art. 9

Richiesta di autorizzazione

1. Il rilascio dei provvedimenti di autorizzazione, costituenti titolo per l'occupazione è temporanea, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi, regolato dai principi generali previsti in materia e coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione.
2. La richiesta di autorizzazione, redatta in carta legale o resa legale, va inoltrata all'Ufficio predisposto alla gestione dell'entrata e deve contenere, a pena di improcedibilità:
 - a) i dati anagrafici del richiedente con l'indicazione del codice fiscale;
 - b) d'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta,
 - c) l'entità (espressa in metri quadrati o metri lineari) e la durata dell'occupazione;
 - d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
 - e) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione.

Alla richiesta dovrà allegarsi:

- a) quietanza dell'economista comunale di £ 10.000, attestante la costituzione del fondo per rimborso delle spese stampanti.
- b) copia autentica dell'eventuale prescritta licenza o autorizzazione necessaria per l'esercizio dell'attività per cui si richiede la concessione;

- 3.** Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di autorizzazione, potendo l'amministrazione ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività. In ogni caso, l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante.
- 4.** Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di giorni dieci dalla data di presentazione della domanda al responsabile del procedimento amministrativo.
- 5.** In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale, il termine iniziale di riferimento del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa risultante dall'apposito avviso della relativa raccomandata.

Art. 10 **Istruttoria della richiesta di autorizzazione**

- 1.** Le richieste di autorizzazione vanno trasmesse all'ufficio competente per la gestione dell'entrata attraverso il protocollo generale dell'Ente.
- 2.** Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
- 3.** Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all'art. 4, il responsabile formula all'interessato, entro tre giorni dalla presentazione della documentazione, apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
- 4.** L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro sette giorni dalla ricezione della raccomandata. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima lettera raccomandata.
- 5.** a richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.
- 6.** Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente al Comando dei vigili urbani per l'acquisizione del parere di competenza, che deve essere espresso e comunicato al responsabile nel termine di cinque giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.

7. Concluso il procedimento amministrativo di cui sopra gli atti vanno rimessi al dirigente dell'ufficio competente alla gestione dell'entrata che, nell'ipotesi di esito favorevole, emette il relativo provvedimento di autorizzazione o di diniego.

Art. 11

Contenuto del provvedimento di concessione e di autorizzazione

I provvedimenti di concessione e di autorizzazione devono contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico: la misura esatta (espressa in metri quadrati o in metri lineari) dell'occupazione; la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata, gli adempimenti e gli obblighi del concessionario.

Art. 12

Principali obblighi del concessionario

- 1.** È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni, contenute nel provvedimento di concessione o di autorizzazione, concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.
- 2.** È fatto, altresì, obbligo al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione.
- 3.** Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
- 4.** Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti, comprovanti la legittimità dell'occupazione, e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.

Art 13
Revoca e modifica della concessione/autorizzazione.
Rinuncia.

1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione/autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.
2. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo. Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia non si fa luogo alla restituzione del canone già corrisposto.

Art 14
Decadenza dalla concessione/autorizzazione

1. La decadenza dalla concessione/autorizzazione si verifica nei seguenti casi:
 - Violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione/autorizzazione o il relativo provvedimento di variazione);
 - Violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione/autorizzazione (manutenzione, particolari prescrizioni ecc.);
 - Mancato o parziale versamento del canone alla scadenza prevista dal presente regolamento.

Art.15
Subentro nella concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non è ammessa la cessione ad altri;
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione/autorizzazione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre dieci giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione/autorizzazione, proponendo all'amministrazione apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui agli articoli precedenti.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione/autorizzazione rilasciata per l'attività rilevata.

Art 16
Rinnovo della concessione/autorizzazione

1. Il titolare della concessione/autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiedere il rinnovo giustificandone i motivi.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'amministrazione, con le stesse modalità previste negli articoli precedenti almeno tre mesi prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti e di dieci giorni, se trattasi di occupazioni temporanee.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione/autorizzazione che si intende rinnovare.
4. Il procedimento attivato con la domanda segue lo stesso iter previsto in via generale.

Art 17
Anagrafe delle concessioni/autorizzazioni

1. Gli uffici competenti provvedono a registrare i provvedimenti di concessione/autorizzazione seguendo l'ordine cronologico o della data del rilascio. Gli stessi uffici provvedono, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.

Art.18
Occupazioni d'urgenza

1. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, sempre che ne sia data immediata comunicazione e prova all'amministrazione e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.
2. La mancata comunicazione, o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza, danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dal presente regolamento per le occupazioni abusive.

PARTE III
OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE
DISCIPLINA E TARIFFE

Art.19

Determinazione della superficie occupata

1. Per le occupazioni sul suolo, la superficie cui commisurare il canone è pari all'area della minima figura piana regolare che contiene l'occupazione. La superficie così determinata è arrotondata per eccesso, al metro quadrato superiore.
2. Per le occupazioni di aree sovrastanti il suolo la superficie è determinata dalla proiezione a terra del bene che occupa l'area. Su tale proiezione si applicano le modalità di misurazione e di arrotondamento di cui al precedente punto 1).
3. Per le occupazioni con tende, ombrelloni e simili, la superficie occupata è determinata per la parte che sporge da eventuali manufatti, banche di vendita ecc.. già assoggettati al pagamento del canone.
4. Per le occupazioni con passi carrabili la superficie cui commisurare il canone è determinata moltiplicando la larghezza del passo per la profondità convenzionale di 1 metro. La superficie così ottenuta è arrotondata al Mq. superiore..
5. Per le occupazioni del sottosuolo:
 - Con cavi, condutture ecc. l'occupazione è determinata in relazione ai metri lineari con arrotondamento, per eccesso, alla misura superiore;
 - Con serbatoi, impianti e simili, l'occupazione è determinata in relazione ai metri cubi di ogni singolo impianto o serbatoio con arrotondamento, per eccesso, al metro cubo superiore.
6. Per le occupazioni permanenti con cavi, condotte, impianti o qualsiasi altro manufatto realizzate dalle aziende erogatrici di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali a pubblici servizi il canone, determinato in sede di prima applicazione forfetariamente, è commisurato al numero complessivo delle relative utenze.
7. Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.
8. Per le occupazioni effettuate nei mercati settimanali la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione rilasciato annualmente ai singoli operatori commerciali

- 9.** Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione. Nelle occupazioni di cui sopra non sono computabili quelle realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone.

Art 20 Esenzioni

- 1.** Sono esenti dal pagamento del canone di cui al presente regolamento:
- Le occupazioni con balconi, verande e simili infissi di carattere stabile, nonché con le tende solari poste a copertura dei balconi;
 - Le occupazioni effettuate dallo Stato, dalla regione, dalla provincia, dal Comune e dall'ASL competente per il territorio;
 - Le occupazioni effettuate da partiti politici, da Enti religiosi per culti ammessi dallo Stato in occasione di manifestazioni;
 - Le occupazioni effettuate da enti pubblici e privati di cui all'art. 87 del T.U.I.R., finalizzate esclusivamente ad attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, culturali, ricreative e sportive, nonché di cui all'art. 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222;
 - Le occupazioni con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
 - Le occupazioni poste in essere dai portatori di handicap o quelle realizzate a favore degli stessi da altri soggetti;
 - Le occupazioni realizzate con impalcature per effettuare interventi di recupero del patrimonio edilizio per i quali è stata attivata la procedura di incentivazione prevista dall'art. 13, comma 3° della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
 - Le occupazioni relative alla realizzazione di opere pubbliche del Comune

Art.21 Determinazione della misura di tariffa base

1. OCCUPAZIONI TEMPORANEE: Tariffa per Mq.

- a) Per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici, la misura di tariffa a giorno per metro lineare è di:

1° categoria	2° categoria
£ 5.500	£ 4.200

- b) Per le occupazioni temporanee, anche non continuative, aventi durata inferiore al giorno, la misura di cui al comma 1, moltiplicata per il valore di cui al successivo articolo 22 del presente regolamento, è determinata ad ore effettive di occupazione

2. OCCUPAZIONI PERMANENTI: Tariffa per Mq.

a) per le occupazioni permanenti di suolo e di spazi pubblici, la tariffa annua per metri quadrati e per metri lineari è di:

1° categoria	2° categoria
£56.000	£47.000

Art. 22

Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione

1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione per il quale va moltiplicata la misura di base di tariffa fissata all'art. 21 del presente regolamento.
2. Il valore di cui al comma 1, determinato analiticamente nella tabella prevista dal successivo art. 23 per ogni singola fattispecie di occupazione, non può essere in ogni caso inferiore a 0,60 superiore a 1,30

Art 23

Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni/autorizzazioni

OCCUPAZIONI PERMANENTI		
TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	I° Categoria	II° Categoria
Passi carrabili	0.80	0.80
Spazi soprastanti	0.80	0.80
Occupazioni effettuate da ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, gelaterie	1.30	1.30
Occupazione effettuate nell'ambito dell'esercizio di un'attività commerciale, diverse da quelle di cui al punto precedente	1.10	1.10
Occupazione realizzate dalle edicole di giornali	0.80	0.80
Occupazioni realizzate con strutture fisse impiegate per giochi e divertimenti	0.70	0.70
Occupazioni realizzate per l'installazione di impianti pubblicitari	1.20	1.20
Altri tipi di occupazioni	1.00	1.00

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	I° Categoria	II° Categoria
Spazi soprastanti e sottostanti	0.60	0.60
Occupazioni effettuate da ristoranti, pizzerie, trattoria, bar, gelaterie	1.30	1.30
Occupazioni effettuate nell'ambito dell'esercizio di un'attività commerciale da quello di cui al punto precedente	1.10	1.10
Occupazioni effettuate per l'esercizio dell'attività edilizia	0.70	0.70
Occupazioni realizzate da venditori ambulanti e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto	0.60	0.60
Occupazioni che si protraggono per più di 15 giorni con esclusioni di quelle realizzate da venditori ambulanti e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto	0.90	0.90
Occupazioni che si protraggono per più di 30 giorni, con esclusioni di quelle realizzate da venditori ambulanti e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto	0.70	0.70
Occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	0.80	0.80
Occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi, e divertimenti dello spettacolo viaggiante	0.60	0.60
Altri tipi di occupazioni	1.00	1.00

Art.24

Criteri ordinari di determinazione del canone

1.La misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti e temporanee è determinata come segue:

A)OCCUPAZIONI PERMANENTI

La misura della tariffa base per le occupazioni permanenti (PTB) va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE), di cui alla tabella dell'art. 23. L'importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari.

Il calcolo sarà quindi:

$PTB \times CE \times MQ (ML) = \text{tariffa base per le occupazioni permanenti}$

FORMULA: $PTB \times CE \times MQ / ML$

Per le occupazioni permanenti sorte o scadenti in corso d'anno, la misura del canone per singola frazione è quella annuale.

B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE

La tariffa base (TTB) prevista a giorno per le categorie di importanza di cui all'art. 21 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui alla tabella dell'art. 23.

L'importo così ottenuto va diviso per 24 e moltiplicato per le ore di occupazione (O) e la risultante moltiplicata per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari.

Il calcolo sarà quindi:

$TTB \times CE : 24 \times O \times MQ$ (ML)=tariffa per le occupazioni temporanee di O ore

FORMULA: $TTB \times CE : 24 \times O$ (ore effettive) $\times MQ/ML$

2. Dalla misura del canone, come sopra determinato, va detratto l'importo dell'onere corrisposto ai sensi dell'art. 26 del nuovo codice della strada, approvato con Decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285.

Art. 25

Criteria particolari di determinazione del canone occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

1. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi con cavi e condutture soprastanti e sottostanti il suolo comunale nonché con impianti e manufatti di vario genere compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine ecc., la misura complessiva del canone annuo è determinata, in sede di prima applicazione del predetto onere, come segue:
£ 1.000 “ “ (in quanto il comune ha una popolazione oltre i 20.000 abitanti).
2. In ogni caso la misura del canone annuo non può essere inferiore a £ 1.000.000. La medesima misura di £ 1.000.000 è dovuta complessivamente per le occupazioni di cui al comma 1, realizzate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi, dove per attività strumentale deve intendersi quella direttamente connessa all'erogazione dei servizi resi dai soggetti di cui al comma 1.
3. per le occupazioni realizzate dai soggetti di cui al comma 1, nelle annualità successive a quelle di istituzione del canone, detto onere è determinato, sulla base delle modalità di cui all'art: 24 con riferimento alla misura di tariffa minima di £ 42.000 moltiplicata per il coefficiente economico più basso di cui all'art.23 ridotta del 60%

Art 26

Agevolazioni

1. Il canone, come determinato dall'articolo 25 del presente regolamento, è ridotto:
Per le occupazioni realizzate nell' esercizio di attività e giochi dello spettacolo viaggiante, da mestieri girovaghi, ecc. del 70%

Per le occupazioni in occasione dello svolgimento del mercato settimanale, relativamente alle aree a ciò destinate , del 30%

Art 27

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.
2. Per la prima annualità di riferimento dell'occupazione, il pagamento del canone va effettuato contestualmente al rilascio del relativo atto di concessione.
3. il pagamento deve avvenire:
sul conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale, nel caso di gestione diretta;
sul conto corrente postale intestato al concessionario e a questo Ente, nel caso di affidamento in concessione.
4. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone va effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 3, al momento del rilascio dell'atto di autorizzazione o alla data stabilita nello stesso provvedimento.
5. Per importi superiori a £ 600.000 il pagamento del canone dovuto, sia per le occupazioni permanenti che temporanee, può essere effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 3, in 4 rate di eguale importo, aventi scadenza: 31 gennaio —30 aprile —31 luglio —31 ottobre.

Art 28

Sanzioni

1. Per l'omesso pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 100% del canone.
2. Per omesso pagamento deve intendersi, per le occupazioni permanenti, l'inadempimento protratto oltre 30 gg., decorrenti dalla data di scadenza del pagamento. Per le occupazioni temporanee deve intendersi omesso pagamento l'ipotesi di mancato versamento delle rate, protratto oltre i 15 giorni dalla data di scadenza della singola rata.
3. La sanzione stabilita al comma 1, è ridotta ad un quarto nel caso di versamento del canone o delle rate entro il termine di cui al comma 2.
4. Per le occupazioni abusive si applicano, oltre alle sanzioni innanzi previste, quelle accessorie stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La decadenza dalla concessione, intervenuta ai sensi del presente regolamento, comporta l'equiparazione delle occupazioni eventualmente protratte senza titolo o effettuate in difformità all'atto di concessione/autorizzazione, a quelle abusive, con l'applicazione delle sanzioni accessorie stabilite nel presente articolo.

Art 29

Accertamenti, riscossione coattiva e Rimborsi

1. L'amministrazione controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso risultanti dal provvedimento di concessione/autorizzazione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti.
2. L'amministrazione provvede, in caso di parziale o omesso versamento, alla notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi, con invito ad adempiere nel termine di sessanta giorni.
3. La notifica dei predetti avvisi è effettuata entro il 31 dicembre del secondo anno, successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.
4. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità di cui ai precedenti commi 2 e 3.
5. La riscossione coattiva del canone è effettuata, ai sensi dell'art. 52, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, mediante l'ingiunzione fiscale di cui al R. D. 14 aprile 1910, n. 639
6. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all'amministrazione, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di due anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Art 30

Funzionario responsabile

1. Il funzionario preposto all'ufficio competente all'applicazione del canone provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale di detto onere, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano rimborsi, e ne dispone la notifica.

Art 31

Disciplina Transitoria

1. Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono rinnovate a richiesta del titolare, sempre che le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento medesimo.
2. Il pagamento del canone, previa relativa liquidazione da parte dell'ufficio competente conferma dei predetti provvedimenti.

Art 32

Entrata in vigore del presente regolamento

Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 1999.